

VERBALE DI ACCORDO

tra

ANAS S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL VIABILITÀ E LOGISTICA e SLA CISAL

premesso che:

- Anas S.p.A. (di seguito Anas), in ossequio alle previsioni di cui all'art. 7-ter, comma 3, lett. a), del D.L. n. 68/2022, conv. in L. n. 108/2022, dalla data in cui ha assunto la gestione delle Autostrade A24-A25 (ovvero, dall'8 luglio 2022, salvo il periodo di sospensione disposto dall'autorità giudiziaria), si sta avvalendo del personale titolare di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Strada dei Parchi S.p.A. (di seguito SdP) alla medesima data ed assegnato allo svolgimento del servizio autostradale A24 e A25, con esclusione del personale inquadrato come dirigente;
- ai sensi del medesimo disposto normativo, Anas è, altresì, autorizzata ad assumere il suddetto personale, applicando le condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva applicata da SdP;
- in data 5 agosto 2022, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, è stato sottoscritto il Protocollo per la continuità nella gestione e per la circolazione in condizioni di sicurezza nelle autostrade A24 e A25;
- al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio, in considerazione dell'approssimarsi del periodo invernale stagionale, Anas ha, inizialmente, ipotizzato di avvalersi del personale necessario a sopperire alle suddette esigenze, previa assunzione dello stesso da parte di SdP, nel rispetto delle graduatorie stilate da quest'ultima sulla base dei diritti di prelazione maturati, con contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;
- la soluzione sopra prospettata, attesa la necessità di procedere in tempi brevi, non risulta percorribile per SdP e, pertanto, Anas, in analogia con il suddetto dettato normativo, al fine di assicurare la sopra citata continuità del servizio, nel rispetto dei livelli di sicurezza della circolazione autostradale, si è resa disponibile all'assunzione del suddetto personale, con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, anche ed eventualmente in deroga ai limiti di contingentamento previsti dal CCNL di riferimento;
- presso SdP vige una graduatoria finalizzata a garantire il rispetto del diritto di prelazione dei lavoratori già in passato assunti con contratto di lavoro a termine, anche per lo svolgimento di attività stagionali, presso la stessa Società;
- le figure professionali interessate dalle suddette assunzioni presentano elementi di specificità rispetto ai profili professionali di cui si avvale Anas nei periodi di stagionalità;
- le Parti ritengono opportuno che Anas, stante l'approssimarsi della stagionalità invernale, recepisca la graduatoria di SdP, onde procedere celermente alla





soddisfazione dei fabbisogni sopperendo alle necessità tecnico organizzative e produttive derivanti dalle esigenze sopra citate.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Anas, sulla base delle esigenze rappresentate in premessa connesse alla gestione della A24 – A25, si impegna ad assumere, con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, i lavoratori necessari a garantire le stesse, nel rispetto delle graduatorie redatte da SdP ai fini della tutela dei diritti di prelazione. Dette graduatorie, già note alle OO.SS., sono da intendersi integralmente richiamate nel presente accordo.
3. Le assunzioni di cui sopra, verranno formalizzate a condizione che il personale interessato sottoscriva un verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e art. 413 c.p.c., con il quale Anas verrà manlevata da ogni eventuale responsabilità per diritti e/o pretese relative ai precedenti rapporti di lavoro intercorsi con SdP. Le assunzioni sono, altresì, subordinate alla presentazione dei certificati penale e dei carichi pendenti risultanti nulli, nonché al superamento, con giudizio di idoneità, della visita medica pre-assuntiva là dove all'occorrenza necessaria.
4. Le Parti convengono espressamente che nei confronti dei lavoratori che verranno assunti in ragione del presente accordo troverà esclusiva applicazione, in aderenza al dettato normativo richiamato in premessa, la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale prevista per il personale dipendente di SdP, anche eventualmente in deroga a qualsivoglia difforme previsione della contrattazione Anas.
5. Le assunzioni a termine di cui al punto 2, effettuate part time o full time a seconda delle esigenze, riguarderanno i seguenti profili professionali: "Esattore" ed "Operatore Unico Autostradale" (quest'ultimo riportato nella suddetta graduatoria con la dicitura "operaio"), entrambi inquadrati nel Livello C della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di riferimento;
6. Le assunzioni di cui al presente accordo verranno effettuate tenuto conto delle esigenze aziendali e nel rispetto dei periodi massimi previsti contrattualmente.

Roma, 14/11/2022

ANAS SpA


Per le OO.SS. Nazionali
FILT CGIL 
FIT CISL 
UILTRASPORTI 
UGL VIABILITÀ E LOGISTICA 
SLA CISAL 